

## **TOSCANA - COMUNE DI SAN GODENZO (FI)**

### **Disciplina igienico-sanitaria dei cimiteri per piccoli animali d'affezione**

#### **Articolo 1 (Autorizzazione)**

1. Per l'attivazione dei cimiteri per piccoli animali d'affezione necessita l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario.

#### **Articolo 2 (Requisiti dei cimiteri)**

1. Valgono le norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 24 giugno 1993 , n. 24.

#### **Articolo 3 (Inumazione)**

1. I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata fino ad un massimo di due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto l'animale, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla carcassa e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo.

3. Le carcasse devono essere avvolte in un panno imbevuto di idoneo disinfettante.

#### **Articolo 4 (Tumulazione)**

1. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni cassa deve essere posta in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta o costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

2. Gli animali destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

#### **Articolo 5 (Disposizioni particolari)**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la carogna deve essere avvolta con un lenzuolino imbevuto di soluzione disinfettante.

2. Se l'animale è portatore di radioattività vanno osservate le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

3. In entrambi i casi l'animale deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

#### **Articolo 6 (Esumazione)**

1. Le esumazioni si eseguono dopo un quinquennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti dell'animale, si utilizzano per nuove inumazioni.

#### **Articolo 7 (Cremazione)**

1. La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto di incenerimento.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun animale devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno le generalità del proprietario, con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Nel cimitero deve essere predisposto un colombaio per raccogliere queste urne. Le urne possono essere accolte presso i singoli proprietari.



## **Articolo 8 (Sanzioni amministrative)**

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardino leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 346 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e dall'art. 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'ammenda di lire 20.000 a lire 200.000.

2. L'importo potrà anche essere definito fra il minimo ed il massimo, a discrezione dell'accertatore, secondo l'art. 11 della citata Legge 689/1981.

